



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la propria Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii, finalizzata alla definizione dei nuovi pescaggi dei compendi portuali di Venezia e di porto Marghera;

VISTE: le proprie Ordinanze n°109/2019 in data 01/10/2019 e n°90/2018 in data 12/11/2018, la cui parte in premessa è da intendersi qui integralmente richiamata e a mezzo della quale si è proceduto alla temporanea riduzione degli ordinari valori di pescaggio massimo consentito per il transito delle navi lungo il canale Malamocco – Marghera, in attesa del completamento degli interventi urgenti per il ripristino delle ordinarie quote batimetriche di cui alla propria Ordinanza n°66/2018 in data 19/09/2018;

VISTE: altresì le proprie Ordinanze n°107/2018 in data 28/12/2018, n°15/2019 in data 28/02/2019, n°29/2019 in data 04/04/2019 e n°45/2019 in data 10/05/2019 con le quali, in ragione dei progressi registrati durante lo svolgimento dei predetti lavori, sono già stati parzialmente revisionati – in aumento – i temporanei valori limite dei pescaggi imposti con il provvedimento contingibile e urgente sopra richiamato;

VISTI: i rilievi batimetrici aggiornati del tratto di canale Malamocco – Marghera, di massima compreso tra la curva di S. Leonardo e il Bacino di evoluzione n.1 (per n.13 tavole complessive), trasmessi dalla competente Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico settentrionale (AdSP MAS) con nota prot. n°2071 in data 03/02/2020, riferiti allo stato di avanzamento dei lavori rilevati dal 20/11/2019 al 28/11/2019; nonché il successivo aggiornamento delle tavole 5 e 6 trasmesso con nota prot. n°5002 in data 25/03/2020, riferito allo stato di avanzamento dei lavori rilevati in data 16/03/2020;

CONSIDERATO: che, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi e ai conseguenti citati rilievi batimetrici, rispetto ai vigenti limiti di accessibilità nautica definiti nell'Ordinanza n°109 in data 01/10/2019, ad oggi si può

registrare l'ulteriore parziale miglioramento delle condizioni generali di sicura percorribilità del predetto tratto di canale soltanto per le navi di larghezza compresa tra 36,01 e 45 metri;

TENUTO CONTO: del parere tecnico – nautico di merito espresso dal Capo Pilota della locale Corporazione Piloti Estuario Veneto, durante la valutazione congiunta dei citati rilievi batimetrici conclusasi in data 27/04/2020;

RITENUTO: pertanto opportuno adeguare ai miglioramenti registrati le temporanee limitazioni imposte con il provvedimento sopra richiamato e adottato per ragioni contingibili e urgenti, a tutela della sicurezza della navigazione nonché della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO: altresì che sino al definitivo consolidamento delle casse di colmata ubicate a SUD della località FUSINA non può escludersi comunque un ulteriore peggioramento delle condizioni minime di sicurezza per l'ordinaria percorribilità della prospiciente porzione di canale Malamocco – Marghera, circostanza rispetto alla quale seguita a rendersi necessario un periodico monitoraggio dei livelli batimetrici da parte della citata AdSP MAS;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo Unico

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento il limite massimo di pescaggio lungo il canale Malamocco – Marghera, in deroga a quanto stabilito nella scheda n°19 allegata all'Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto e a rettifica delle previsioni di cui alla propria Ordinanza n°109/2019 in data 1/10/2019, è temporaneamente fissato come di seguito specificato:

LARGHEZZA NAVE	Pescaggio massimo diurno al m.m.	Pescaggio massimo notturno a al m.m. per navi con bow thruster	Pescaggio massimo notturno al m.m. per navi senza bow thruster
fino a 33 mt	11,20 mt	10,50 mt	10,00 mt
compresa tra 33,01 e 36 mt	11,10 mt	10,40 mt	9,90 mt
compresa tra 36,01 e 41 mt	10,65 mt	9,95 mt	9,45 mt
compresa tra 41,01 e 45 mt	10,30mt	9,60 mt	9,10mt

Le manovre che impegnano l'ingresso/uscita dal compendio portuale di Marghera via bocca di porto di Malamocco di navi in condizioni di pescaggio prossime ai valori limite sopra riportati saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione accosti, la quale, tenuto conto delle prioritarie ragioni di sicurezza della navigazione e delle caratteristiche strutturali, dimensionali, evolutive e tecniche dell'unità, nonché del livello di marea in atto, potrà stabilirne:

- l'eseguibilità, previo necessario potenziamento dei servizi tecnico nautici in ausilio;
- la non eseguibilità.

Di tali determinazioni sarà data pronta comunicazione all'agenzia raccomandataria marittima di riferimento e/o al comando di bordo.

Al fine di garantire – anche in prospettiva, senza soluzione di continuità – la sicura percorribilità del canale Malamocco – Marghera, l'Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico settentrionale è tenuta ad effettuare, con cadenza almeno trimestrale, un rilievo batimetrico canale di che trattasi, da inviare alla Capitaneria di porto di Venezia – Sezione Tecnica.

Restano invariate tutte le altre previsioni e condizioni di cui alla citata Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018 e ss.mm./ii. della Capitaneria di porto di Venezia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n°45/2019 in data 10/05/2019, in premessa richiamata.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)